

VERBALE DI ACCORDO

Addi 22 Novembre 1956, presso la Sede dell'Associazione degli Industriali della provincia di Modena

t r a

l'Associazione degli Industriali rappresentata dal Sig. RABITTI
Rag. AMELIO, Capo Gruppi Industriali Dolciari, assistito dal Dr.
G.C. Zauli Sajani

e
l'Unione Sindacale Provinciale "C.I.S.L." rappresentata dal
Sig. TIZIANO ADANI,
la Camera Confederale del lavoro, rappresentata dal Sig. DINI
Romolo la Unione Italiana del lavoro, rappresentata dal Sig.
PALTRINIERI FERNANDO,

premesso che in sede nazionale non esiste attualmente una regola-
mentazione salariale per gli apprendisti dipendenti delle aziende
esercenti l'industria dell'alimentazione ~~xxxxx~~ dolciaria,

si è stipulato il seguente accordo da valere per la provincia di
Modena per gli apprendisti dipendenti delle aziende esercenti
l'industria dell'alimentazione dolciaria.

ART. 1 = Definizione e durata dell'apprendistato.

Per la definizione e la durata dell'apprendistato della
categoria di che trattasi si fa riferimento alle corrispondenti
norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.

ART. 2 = Retribuzione

La paga oraria base iniziale dell'apprendista sarà quella
del manovale specializzato comune dell'età e sesso corrispondente,
con la riduzione del 10%. Al termine del periodo di apprendistato
l'apprendista avrà diritto alla retribuzione dell'operaio qualifi-
cato o dell'operaia di 2^a categoria di corrispondente età.

Durante il periodo di apprendistato, trascorso il primo
semestre, saranno corrisposti agli apprendisti aumenti semestrali.
Ciascuno di tali aumenti sarà pari alla differenza fra la retribu-
zione iniziale e finale divisa per il numero dei semestri di dura-
ta dell'apprendistato.

All'apprendista sarà corrisposta l'indennità di contingenza,
in relazione alla sua età, del manovale comune.

ART. 3 = Condizioni di miglior favore

Per gli apprendisti in forza alla data di entrata in vigore
del presente contratto saranno conservate, fino alla concorrenza,
le eventuali retribuzioni ~~xxx~~ di miglior favore in atto.

ART. 4 = = Accordo nazionali o regionali

Le parti si danno atto che ove in sede nazionale o regionale
venissero stipulate retribuzioni diverse da quelle fissate dal pre-
sente accordo, a tutti gli apprendisti in forza o nuovi assunti e
sostituiranno integralmente le corrispondenti norme del presente ac-
cordo.

ART. 5 = Durata

Il presente accordo entra in vigore dal 1° dicembre 1956 ed
avrà la durata fino al 31 dicembre 1957, si intenderà prorogato di
anno in anno qualora non disdetto da una delle parti con lettera
raccomandata almeno un mese prima della scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.